

Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria

Sulle seguenti conclusioni:

Per 

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, reiette contrarie e nuove domande, in accoglimento dell’appello dell’esponente ed in riforma della sentenza impugnata sopra indicata e prodotta, “resa inter partes” dal Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza, previe le più opportune declaratorie in rito e merito, contrariis reiectis, così giudicare:

NEL MERITO:

- 1. In relazione alle fideiussioni prodotte e successive integrazioni, accertare e dichiarare la nullità delle stesse per le ragioni di diritto e di fatto esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;*
- 2. dichiarare inammissibile e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o invalido e/o inesistente e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocare lo stesso, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.*
- 3. Accertare e dichiarare che, a seguito dell’accoglimento delle domande degli esponenti, nulla è dovuto dagli esponenti alla Banca per via delle fideiussioni in atti.*
- 4. Ordinare l’immediata cancellazione della segnalazione di sofferenza disposta su segnalazione della Banca presso la Centrale dei Rischi tenuta dalla Banca d’Italia, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.*
- 5. Condannare controparte al risarcimento dei danni patiti come sopra quantificati o in quella maggior o minor misura ritenuta di giustizia per ogni parte e per ogni singola voce di danno richiesta, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;*

NEL RITO (sic): ammettersi le prove di cui alla memoria istruttoria in data 11.02.2019.

Disporre l’acquisizione dei fascicoli telematici di primo grado.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge da distarsi a favore del legale che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito le secondo ovvero gli onorari.

IN OGNI CASO: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso nell'interesse di parte attrice nel rispetto delle domande da lei proposte, tra le quali la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado”.

Per **BANCA** 

“Voglia l’On.le Corte di Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così decidere, per le ragioni di cui sopra:

in via preliminare e nel rito

– Accertare e dichiarare che l’atto di appello avversario proposto nei confronti della sentenza n. 5751/2020, emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, in persona del Presidente Dott.ssa Bellesi e Giudice Istruttore Dott.ssa Zana, il 25.06.2020, per ottenerne la riforma è inammissibile per difetto dei requisiti di forma ex art. 342 c.p.c. e per carenza della ragionevole probabilità di accoglimento e,

per l’effetto di ciò,

– rigettare l’atto di appello avversario, con conferma della sentenza n. 5751/2020.

Nel merito

– Rigettare l’appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 5751/2020 del 25.06.2020, pubblicata il 28.09.2020 relativo al procedimento di primo grado di cui è causa.

In ogni caso

Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1) La Banca [REDACTED] otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 15534/2016 con cui veniva ingiunto a [REDACTED] [REDACTED] di pagare in solido l'importo complessivo di € 1.289.265,29, oltre ulteriori interessi e spese legali¹. Nelle more interveniva il fallimento della debitrice principale e l'ammissione allo stato passivo del credito vantato dalla Banca.
- 2) Avverso tale decreto proponevano opposizione [REDACTED] [REDACTED], contestando la nullità della fideiussione *ex art.* 2 della Legge 287/1990, in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
- 3) Si costituiva in giudizio la Banca di [REDACTED], contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, sostenendo la validità della fideiussione *omnibus* prestata dagli opposenti.
- 4) Il procedimento – iscritto a ruolo *sub.* r.g. n. 15672/2018 del Tribunale di Milano – veniva riunito alla causa r.g. n. 45901/2016, anch'essa di opposizione a un decreto ingiuntivo n. 15534/2016 chiesto e ottenuto dalla Banca, opposizione con la quale i sig.ri [REDACTED] sollevavano contestazioni relative ad anatocismo e usura e alla scadenza della fideiussione.

¹ Più in particolare, Simind s.r.l., aveva sottoscritto, in data 14.01.2009, con Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio – Soc. Coop (poi incorporata dalla BCC di Milano) il contratto di conto corrente n. 077/770852/90 e, successivamente, i seguenti contratti: in data 25.09.2012 contratto di affidamento in conto corrente, in data 25.09.2012 contratto di fido promiscuo, in data 25.09.2012 contratto di anticipazioni su fatture o su altri documenti e in data 25.09.2012 contratto di apertura di credito promiscuo utilizzabile per operazioni con l'estero. A fronte delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, era stata rilasciata garanzia fideiussoria dai sig.ri Renata Tavola e Giacomino Possagno fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.100.000,00 (cfr. fideiussione del 19.01.2009 e n. 4 atti integrativi della fideiussione di cui ai docc. 5 e 6 allegati all'atto di citazione in appello).

Tuttavia, la debitrice si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, inducendo la Banca a risolvere i rapporti e ad avviare la fase di recupero (cfr. doc. 7 - atto di citazione in appello).

- 5) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5751/2020, rigettava l'opposizione e le domande degli allora attori-opponenti fondate sulla pretesa violazione della normativa Antitrust, condannando gli stessi alla rifusione delle spese di lite.
- 6) Avverso tale pronuncia [REDACTED] hanno proposto appello, articolando il motivo di gravame che verrà di seguito esaminato.
- 7) Si è costituita anche in appello [REDACTED], contestando il fondamento della impugnazione avversaria e concludendo per la conferma della gravata sentenza.
- 8) Precisate le conclusioni all'udienza del 02.03.2022² – celebrata mediante trattazione scritta, ex art. 221, comma 4°, D.L. 34/2020 e successive modifiche – e assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.05.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'appello, l'appellante censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la domanda dei sig.ri [REDACTED] intesa alla revoca del decreto ingiuntivo in ragione della invocata nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.

In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, pur contenendo la fideiussione *omnibus* sottoscritta dagli appellanti le tre clausole censurate dalla Banca d'Italia, non fosse possibile presumere un collegamento genetico tra la fideiussione rilasciata dai sig.ri [REDACTED] e l'intesa anticoncorrenziale sanzionata all'esito del provvedimento n. 55/2005 della competente autorità, al tempo la Banca d'Italia.

Invero, il fatto che si trattasse di fideiussione cd. *stand alone* e che la stessa si collocasse a quattro anni di distanza dal provvedimento della Banca d'Italia (cfr sopra, nota 1)

² Per gli appellanti si tiene conto delle conclusioni indicate nell'atto di citazione in appello, puntualmente riproposte nel foglio di precisazione depositato per l'udienza del 15.09.2021. Ciò si evidenzia in quanto il foglio di precisazione delle conclusioni depositato dagli appellanti per l'udienza del 02.03.2022, a seguito di designazione di nuovo relatore, pare affetto da errore materiale, poiché riporta le conclusioni precisate dagli allora attori nel corso del giudizio di primo grado svolto dinanzi al Tribunale di Milano.

imponessa di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.

Secondo il Tribunale, era onere degli attori articolare, quantomeno, una richiesta di indagine presso il mercato – mediante, ad esempio, ordine di esibizione presso i maggiori Istituti di credito italiani delle soluzioni contrattuali offerte alla clientela – al fine di consentire all'Ufficio di verificare la loro rispondenza o meno allo schema già sanzionato del 2005. Tale onere di allegazione istruttoria – da non ritenersi eccessivamente gravoso secondo il giudice di prime cure – avrebbe consentito di procedere a quegli accertamenti non altrimenti ottenibili mediante le prove offerte dagli attori. E proprio la rilevata carenza istruttoria avrebbe precluso al Tribunale di inferire la persistenza dell'intesa censurata in un panorama non già ristretto alle parti in causa, ma all'intero mercato interno.

Diversamente, secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità della fideiussione *de qua* deriverebbe dalla presenza di clausole identiche agli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI, sanzionato all'esito del citato provvedimento n. 55/2005, reso dalla Banca d'Italia, cui dovrebbe riconoscersi valore di 'prova privilegiata'.

Gli appellanti sostengono altresì che l'accertamento della Banca D'Italia copra non soltanto i contratti stipulati prima del 2005, ma anche quelli successivi (come, nel caso di specie, le fideiussioni del 2009), che presentino le medesime clausole della intesa restrittiva vietata³.

Tutto ciò, ad avviso degli appellanti, determinerebbe la nullità totale della fideiussione per cui è causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 15534/2016 nei confronti degli appellanti sottoscrittori della fideiussione e con condanna della Banca al risarcimento dei danni⁴.

³ Gli appellanti richiamano l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 192/2020, del resto conforme a quello della Corte di Cassazione (cfr sentenza n. 13846/2019).

⁴ I sig.ri ██████████ lamentano: danni, anche morali, per via della violazione della norma imperativa che si è concretizzata, nei confronti degli appellanti, con la sottoscrizione di una fideiussione nulla per le ragioni esposte, danni che vengono quantificati in euro 30.000 per ogni singola parte oggi appellante; danni, anche d'immagine, per illegittima segnalazione in centrale rischi, per l'illegittima iscrizione nel registro dei decreti ingiuntivi, per l'illegittima iscrizione nel

Opinione della Corte

Le clausole n. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultano affette da nullità, come già affermato in analoghe vertenze⁵.

In via preliminare, la fideiussione sottoscritta dalle parti appellanti il 19.01.2009 è disciplinata da condizioni generali unilateralmente predisposte dalla banca, alle quali i sig.ri [REDACTED] hanno aderito con doppia sottoscrizione. Tali condizioni riproducono uno schema predisposto dall'ABI e risultato, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, contrario alla normativa *antitrust*.

Come è noto, con tale provvedimento, Banca d'Italia ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di *“deliberazioni di un'associazione di imprese”* ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90 (che disciplina le intese restrittive della libertà di concorrenza) e ha reputato le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. In altri termini, con il citato provvedimento la Banca d'Italia, ritenendo le clausole n. 2, 6 e 8 non necessarie alla funzione della garanzia bancaria, ha evidenziato che *“la ... diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”*. E ha ritenuto che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione *“standardizzata”* nell'ambito di una prassi bancaria, *“hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”*.

A sua volta, la Suprema Corte, con sentenza n. 13846/19 che anche questa Corte territoriale condivide, ha ritenuto che il citato provvedimento della Banca d'Italia



registro delle procedure immobiliari e per l'illegittima azione esecutiva intrapresa, che vengono quantificati in euro 30.000 per ogni singola parte oggi appellante; danni per spese legali.

⁵ *Ex multis*, cfr. Corte Appello Milano, sentenze n. 26/2020 e n. 2539/2020.

possieda un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale e che il giudice di merito non possa attribuire rilievo decisivo all'attuazione o non attuazione della prescrizione impartita da Banca d'Italia ad ABI (di estromettere le clausole vietate dallo schema diffuso presso il sistema bancario), essendo, invece, tenuto a verificare se le disposizioni contrattualmente pattuite coincidano con le condizioni vietate dell'intesa restrittiva. Tale verifica, nel caso di specie, ha esito positivo, essendo il contenuto delle citate clausole n. 2, 6 ed 8 ben trasfuso nella fideiussione *de qua*.

Come recentemente affermato dalla Cassazione (S.U. sentenza n. 41994/2021), la conseguenza di tale accertamento è il rilievo della nullità delle sole clausole che si pongono in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali e ciò vale sia per i contratti conclusi prima del provvedimento della Banca d'Italia, sia per quelli conclusi in epoca successiva e che dello stesso non sono rispettosi (cfr. altresì Cass. 29810/17).

Giova tuttavia osservare che, nel caso specifico, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione intercorso tra le parti non presenta alcun rilievo, dal momento che:

- quanto alle clausole n. 2 e 8 (che comportano la sopravvivenza della garanzia all'eventuale estinzione e/o invalidità sopravvenuta dell'obbligazione principale), non può prescindersi dall'analisi volta a verificare se le stesse siano state azionate dalla banca nel caso concreto (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ. n. 28028/2021; Cass. n. 4175/2020; Cass. Civ. n. 24044/2019) e pare appena il caso evidenziare come, nel caso in esame, non risultino essersi verificati gli eventi estintivi o invalidanti che costituiscono i presupposti sostanziali di applicazione di tali pattuizioni;
- quanto alla clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c., la Banca   non si è avvalsa di tale disposizione, avendo agito in via monitoria contro il debitore principale e i fideiussori con decreto ingiuntivo del 14 aprile 2016 (doc. 7 di parte appellante), dopo aver revocato con effetto immediato gli affidamenti a suo tempo concessi e con contestuale invito a provvedere al

pagamento dello scoperto, tramite lettera del 22 marzo 2016 (cfr. doc. 5.8 del fascicolo di primo grado di parte appellata).

Di qui il rigetto dell'appello e la conferma, se pur con diversa motivazione, della sentenza impugnata.

Infine, alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che - avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai DD.MM nn. 55/2014 e 37/2018) - paiono congruamente liquidabili in complessivi € 11.460 per compensi (di cui € 3.530 per la fase di studio, € 2.055 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.875 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.

P Q M

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- respinge l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5751/2020 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15534/2016;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi € 11.460, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 maggio 2022

Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 08/06/2022
RG n. 2470/2020

Il presidente est.
Domenico Bonaretti

pagina 10 di 10

Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49496dc6ffd5b918774ab5ac119b9e8b

